Unilaterale
11-6-51

C. G. I. L.

SINDACATO PERSONALE DOMESTICO

Bologna

CONTRATTO DI LAVORO

PER IL

PERSONALE DOMESTICO

C. C. d. L.

CONTRATTO DI LAVORO
PER IL
PERSONALE DOMESTICO

CONTRATTO DI LAVORO

PER IL PERSONALE DOMESTICO

Art. 1

Il presente contratto disciplina i rapporti tra la famiglia assuntrice e il personale domestico.

Per personale domestico si intende il personale femminile e maschile addetto ai servizi di carattere domestico interessanti esclusivamente il nucleo famigliare.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 2

Il personale domestico di cui al presente contratto, sia maschile che femminile viene suddiviso nelle seguenti categorie:

1ª Categoria. - Personale le cui mansioni richiedono una preparazione tecnica:

a) Istitutrici, precettori, maggiordomi, camerieri capi servizio, vice-madre;

b) Guardarobiera, cuoca, cameriera, donna di fiducia, balia asciutta, giardinieri, custodi, ecc.

2ª *Categoria*:

a) Bambinaie e donne per tutti i servizi oltre i 19 anni;

b) Bambinaie e donne per tutti i servizi dai 16 ai 19 anni;

c) Bambinaie e donne per tutti i servizi dai 14 ai 16 anni.

DOCUMENTI DI LAVORO

Art. 3

Per l'assunzione saranno richiesti i seguenti documenti:

a) Libretto di lavoro;

b) Tessera e libretto delle assicurazioni sociali in quanto il lavoratore o la lavoratrice ne siano in possesso;

c) carta d'identità o documento equipollente.

E' facoltà della famiglia assuntrice chiedere un certificato medico comprovante la sana costituzione fisica del lavoratore o lavoratrice.

Il datore di lavoro all'atto dell'assunzione rilascierà una dichiarazione in cui verrà specificata

la qualifica, il trattamento economico e l'eventuale periodo di prova.

All'atto dell'assunzione avvertirà pure il domestico qualora esistano malati in famiglia.

PERIODO DI PROVA

Art. 4

L'assunzione potrà avvenire con un periodo di prova non superiore a giorni 15 per la prima categoria e giorni 10 per le altre categorie, con facoltà reciproca di rescindere entro i detti termini i rapporti di lavoro senza preavviso nè indennità.

Trascorso tale periodo il lavaratore o la lavoratrice si considerano senz'altro assunti.

Durante il periodo di prova il lavoratore o la lavoratrice avranno diritto al trattamento economico della loro categoria.

Il periodo di prova seguito da conferma va computato agli effetti dell'anzianità di servizio.

ORARIO DI LAVORO

Art. 5

Date le particolari mansioni del personale domestico e riconosciuta la difficoltà di fissare un orario di lavoro, pur tuttavia non si potranno ri-

chiedere prestazioni di lavoro oltre le ore 22 e prima delle ore 7.

Le prestazioni di lavoro oltre questo termine sono da considerarsi lavoro straordinario e pagate perciò nella misura di L. 100 orarie.

Dovrà essere concesso inoltre un periodo di riposo per ciascun pasto stabilito in un quarto d'ora per la colazione, un'ora per il pranzo e mezz'ora per la cena.

RIPOSO FESTIVO E INFRASETTIMANALE

Art. 6

Il personale domestico avrà inoltre diritto settimanalmente a due periodi di riposo di almeno 4 ore ciascuno, uno dei quali dovrà essere concesso alla domenica e l'altro normalmente il giovedì.

FESTIVITA'

Art. 7

Sono considerati giorni festivi:

a) tutte le domeniche limitatamente alle ore prestabilite di riposo.

b) le festività nazionali stabilite dalle vigenti disposizioni (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,

4 novembre), e le altre che eventualmente in sostituzione o in aggiunta venissero in seguito stabilite;

c) le 12 seguenti solennità:

1) Capodanno;
2) 6 gennaio — Epifania;
3) 19 marzo — S. Giuseppe;
4) Ascensione;
5) Corpus Domini;
6) 29 giugno — S. Pietro e Paolo;
7) 15 agosto — Assunzione;
8) 1 novembre — Santi;
9) 8 dicembre — Immacolata Concezione;
10) 25 dicembre — Natale;
11) Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede la famiglia;
12) Il giorno di Pasqua.

Qualora lo Stato riconoscesse in avvenire ulteriori solennità oltre le 12 sopra elencate od in luogo di talune di esse, l'elenco di cui sopra si intenderà integrato o variato con le nuove solennità riconosciute.

In casi di comprovata necessità è consentito il lavoro nelle ore di riposo domenicali e feriali. Le ore lavorate dovranno essere retribuite nella misura fissata per il servizio ad ore.

In occasione della ricorrenza di Pasqua e di ogni singola festività nazionale verrà corrisposto

al lavoratore o lavoratrice una giornata della retribuzione in denaro.

In occasione di ognuna delle festività infrasettimanali, al lavoratore o lavoratrice verrà corrisposta mezza giornata della retribuzione e in denaro.

In tali ricorrenze il lavoratore avrà diritto ad almeno 4 ore di riposo.

Qualora ciò non potesse avvenire per comprovate esigenze di lavoro, in aggiunta a quanto sopra detto, le 4 ore e la parte di esse lavorate verranno retribuite nella misura fissata per il servizio ad ore.

FERIE

Art. 8

I lavoratori o lavoratrici avranno diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo retribuito di giorni 12 (dodici) con paga base più L. 500 al giorno in conto vitto.

Dopo 5 anni di ininterrotto servizio il periodo di ferie sarà aumentato a giorni 15.

In caso di mancato godimento delle ferie, ammesso solo per giustificati impedimenti verrà corrisposta ai lavoratori e lavoratrici una indennità sostitutiva nella misura corrispondente alla retribuzione per le ferie non godute, come stabilito al comma I° del presente.

Al personale domestico durante l'anno verranno corrisposti i dodicesimi delle ferie relativamente ai mesi di servizio prestato.

GRATIFICA NATALIZIA

Art. 9

In occasione delle feste natalizie il datore di lavoro dovrà corrispondere al personale una gratifica natalizia pari all'importo di una mensilità della sola retribuzione in denaro. Ai domestici assunti o licenziati durante l'anno, saranno corrisposti i dodicesimi relativi ai mesi di servizio prestato, ivi incluso il periodo di prova.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 10

Oltre al vitto, alloggio, vestiario di lavoro, il salario mensile sarà corrisposto nella seguente misura minima;

1ª Categoria:

a) Lire [illegible]; 14.000
b) » [illegible]. 12.000

2ª Categoria:

a) Lire [illegible]; 10.000
b) » [illegible]; 8.500
c) » 6.000.

Agli effetti del presente contratto il vitto verrà calcolato in L. 15.000 mensili, l'alloggio in L. 200. Il vitto dovrà essere sano e sufficiente, l'alloggio consterà di una camera che risponda a tutte le esigenze dell'igiene e che si possa chiudere a chiave.

Al lavoratore o alla lavoratrice spettano gli indumenti caratteristici del lavoro (grembiuli e scarpe). Essi saranno rinnovati in base alle esigenze di decoro della famiglia e dei lavoratori. In caso di mancata fornitura degli indumenti e scarpe da parte della famiglia, i lavoratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per fornirsi di tali oggetti.

Art. 11

Per il personale che presta servizio ad ora i minimi di paga sono i seguenti:

Lire 110 orarie, senza vitto;
Lire 75 orarie, con il vitto.

Art. 12

Il personale che presta servizio l'intera giornata escluso il pernottamento, avrà lo stesso trattamento normativo del personale fisso (ferie, gratifica, ecc.).

Il trattamento salariale del personale a giornata, senza pernottamento avrà uno scarto massimo di lire 1.000 mensili da quello del personale fisso.

Nessun scarto dovrà essere quando il servizio a giornata si prolunghi oltre la cena.

DOVERI DEL DOMESTICO

Art. 13

Il domestico deve compiere il suo dovere con buona volontà, essere onesto, discreto, per il particolare lavoro che svolge nell'ambito stesso della famiglia.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO

Art. 14

Il licenziamento del lavoratore non in prova, attuato, non ai sensi dell'art. 4 o le dimissioni del lavoratore o della lavoratrice possono aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di 7 giorni per anzianità fino ai 3 anni di servizio, e di giorni 15 per anzianità oltre i 3 anni.

Il datore di lavoro può esonerare il lavoratore o lavoratrice dal prestare il lavoro nel periodo di preavviso, corrispondendogli però la intera retribuzione per le giornate mancanti al compimento del periodo stesso.

Per intera retribuzione si intende la retribuzione in denaro più il corrispettivo in denaro del vitto, computato sulla base di lire 500 giornaliere. Durante il periodo di preavviso il personale domestico avrà diritto ad un permesso giornaliero di due ore per cercarsi altra occupazione.

Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo delle ferie.

Art. 15

Ciascuna delle due parti patrà procedere alla interruzione dei rapporti di lavoro, senza preav-

viso e corrispondente indennità, qualora si siano determinate situazioni ledenti l'onore, la dignità, gli interessi, di una delle parti interessate.

INDENNITA' DI ANZIANITA'

Art. 16

In caso di licenziamento il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere al personale domestico a titolo di indennità di anzianità giorni 8 di salario per ogni anno di servizio prestato fino ai 3 anni, giorni 15 dal quarto al decimo anno, giorni 30 oltre il decimo anno, comprendendo nel computo le prestazioni in natura.

Le frazioni di anno saranno comunque conteggiate per dodicesimi.

L'indennità di licenziamento verrà corrisposta al termine del preavviso.

In caso di dimissioni da parte del lavoratore o lavoratrice, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il cinquanta per cento dell'intero salario il 75 % fino a dieci anni, il 100 % oltre i dieci anni.

Art. 17.

In caso di morte del lavoratore o della lavoratrice le indennità di cui sopra saranno corrisposte ai congiunti.

Art. 18.

Il licenziamento o le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.

CERTIFICATO DI SERVIZIO

Art. 19.

All'atto della cessazione del servizio — per licenziamento o dimissioni, il datore di lavoro rilascierà al lavoratore o alla lavoratrice un certificato di servizio attestante il periodo di lavoro e le mansioni svolte.

CONTRIBUTI PROVVIDENZIALI E MALATTIA

Art. 20

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali a nome della legge. All'atto del licenziamento consegnerà al personale il libretto di lavoro e i documenti assicurativi in regola.

Art. 21

Fino a quando disposizioni a carattere provinciale e nazionale non modificheranno l'attuale trattamento di malattia il lavoratore o lavoratrice, in caso di infermità di breve durata e non eccedente i giorni 30 avrà diritto all'assistenza medica e farmaceutica a carico del datore di lavoro.

Il periodo di malattia non eccedente i giorni 30 verrà pure retribuito con la sola retribuzione in denaro e dovrà essere comprovato da certificato medico.

MARCHE ASSICURATIVE PER IL PERSONALE DOMESTICO

Art. 22

In relazione ai recenti aumenti delle pensioni e alle altre prestazioni la direzione generale della Previdenza Sociale ha stabilito che anche le marche assicurative settimanali da applicarsi per il personale domestico vengano aumentate come segue:

Uomini a servizio intero	L. 13
Donne a servizio intero	» 7
Uomini a mezzo servizio	» 10
Donne a mezzo servizio	» 4

L'applicazione delle marche settimanali è obbligatoria, e a termine di legge, comporta l'assicurazione solamente per le invalidità, vecchiaia e tubercolosi.

DURATA DEL CONTRATTO

Art. 23

Il presente contratto valevole per la città di Bologna, e provincia, decorrerà dal 1° giugno 1947 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno fino a quando non subentrerà un nuovo contratto.

INDICE

	Pag.
Classificazione del personale	3
Documenti di lavoro	4
Periodo di prova	5
Orario di lavoro	5
Riposo festivo e infrasettimanale	6
Festività	6
Ferie	8
Gratifica natalizia	9
Trattamento economico	9
Doveri del domestico	10
Preavviso di licenziamento	11
Indennità di anzianità	12
Certificato di servizio	13
Contributi previdenziali e malattia	13
Marche assicurative per il personale domestico	14
Durata del contratto	14

Coop. Operaia Tip. "UNITÀ" - Bologna